

Publicato il 19/10/2020

**N. 10629/2020 REG.PROV.COLL.  
N. 15409/2019 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 15409 del 2019, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone e Raimonda Riolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Leone in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;

*contro*

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Comando Generale Dell'Arma dei Carabinieri, Comando Gen. Dell'Arma dei Carabinieri- Centro Nazi. di Selez. e Reclutam. - Comm. per Gli Accert. Psico-Fisici non costituiti in giudizio;

*nei confronti*

-OMISSIS- non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento, previa sospensiva*

-del provvedimento di inidoneità, n. -OMISSIS- di prot., adottato dalla Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici, notificato in data 11 ottobre 2019, con il quale è stata formalizzata l'esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale «per il reclutamento di 3.700 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. 4<sup>^</sup> serie speciale n. 23 del 22 marzo 2019» recante la seguente motivazione «ha un profilo sanitario non compatibile con quello previsto in quanto: ha riportato il coefficiente 2 nell'apparato\_PS\_ poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi: “-OMISSIS-”;

- dell'articolo 10 del bando con il quale è stata indetta la procedura concorsuale «per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. 4<sup>^</sup> serie speciale n. 23 del 22 marzo 2019» che disciplina lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso, nella parte in cui prevede che «il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita, pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali»;

-della nota recante le norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso «per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. 4<sup>^</sup> serie speciale n. 23 del 22 marzo 2019» pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente nell'apposita pagina web dedicata alle procedure concorsuali;

- del bando con cui è stato indetto il concorso «per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. 4<sup>^</sup> serie speciale n. 23 del 22 marzo 2019»; -del decreto di approvazione delle graduatorie finali di merito del concorso gravato, adottato dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri lo scorso 29 novembre 2019 e pubblicato il successivo 2 di dicembre nella parte in cui non è presente il nominativo dell'odierno ricorrente;

- della graduatoria di merito del concorso riguardante i posti di cui all'articolo 1, lettera b, del bando di concorso, adottata il 29 novembre 2019 e pubblicata sulla pagina web del concorso lo scorso 2 dicembre 2019, nella parte in cui non è presente il nominativo dell'odierno ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2020 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rileva il Collegio che il contraddittorio non è integro.

Ritenuta la necessità di evocare in giudizio tutti i controinteressati, autorizza l'integrazione del ricorso a mezzo di pubblici proclami sul sito internet della resistente, precisando che la richiesta dovrà essere avanzata dalla parte ricorrente alla amministrazione resistente entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza e dovrà contenere una copia del ricorso, della presente ordinanza, nonché i nomi di tutti i controinteressati risultati idonei al concorso per cui è causa.

La stessa parte ricorrente dovrà, poi, entro dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione, depositare, in via telematica, presso la segreteria del Tar la certificazione dell'avvenuta integrazione del contraddittorio, nonché copia della richiesta.

L'amministrazione resistente provvederà alla pubblicazione, entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta.

Fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 29 gennaio 2021.

Spese al definitivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini e con le modalità di cui in motivazione, ammettendo, nelle more, il ricorrente al prosieguo delle prove selettive.

Fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 29 gennaio 2021.

Spese al definitivo.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Antonella Mangia, Consigliere

Roberto Vitanza, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Roberto Vitanza**

**IL PRESIDENTE**  
**Concetta Anastasi**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.